

Moncalieri, 9 giugno 2015

Oggetto: Tutte le novità del Decreto interministeriale sui nuovi schemi contabili

È stato approvato e sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale che interviene a modificare i principi e gli schemi contabili approvati con il DLgs 126/2014.

Le modifiche introdotte dal Decreto in oggetto sono state dettate dalla volontà di migliorare l'impianto della riforma, nonché dalla necessità di tenere in considerazione le novità riguardanti Split payment e Reverse charge.

Ecco le principali novità introdotte dal recente Decreto interministeriale:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità →
 - Per gli Enti che abbiano apportato migliorie alla propria capacità di riscossione sarà possibile calcolare il fondo solamente sulla base dei dati storici dell'ultimo triennio, invece che sul quinquennio.
 - Sarà possibile abbattere l'accantonamento al Fondo per gli anni 2015-2018 secondo le stesse percentuali stabilite a preventivo (36-55% per il 2015, 55% per il 2016, 70% per il 2017, 85% per il 2018).
 - È stato determinato un criterio semplificato di calcolo del Fondo a rendiconto (fino al 2018): Fondo accantonato nel rendiconto dell'esercizio n-1 + Fondo accantonato nel bilancio di previsione - Cancellazioni di crediti per inesigibilità = Fondo da accantonare nel rendiconto dell'esercizio n.

- Approvazione del Peg e del rendiconto →
 - Il Peg (obbligatorio per i Comuni sopra i 5mila abitanti) deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio.
 - Il rendiconto deve essere approvato entro il 30 aprile.

- Dup semplificato →
 - Per gli Enti sotto i 5mila abitanti è previsto un Dup semplificato (cfr. nuovo punto 8.4 del principio applicato).

- RegISTRAZIONI contabili di opere pubbliche a scomuto dei relativi oneri →
 - Le opere pubbliche a scomuto dei relativi oneri devono essere inserite nel Dup e nel piano delle opere pubbliche.
 - L'entrata relativa alle opere deve essere accertata al momento del rilascio del permesso di costruire e deve poi essere imputata all'esercizio in cui è prevista la consegna del bene.
 - La spesa relativa alle opere deve essere registrata nell'esercizio in cui è sottoscritta la convenzione e deve poi essere imputata all'esercizio in cui si prevede la consegna del bene.

- Contratti per forniture continuative →
 - La spesa relativa a contratti per forniture di servizi che interessino più esercizi deve essere distinta in quote corrispondenti a ciascun esercizio interessato, e ognuna di tali quote di spesa deve essere imputata sull'esercizio correlato.

- Utilizzo dell'avanzo libero →
 - L'utilizzo dell'avanzo libero a salvaguardia degli equilibri di bilancio non è subordinato alla massimizzazione della pressione fiscale.
 - L'avanzo libero potrà essere applicato direttamente al bilancio di previsione, nel caso in cui quest'ultimo sia approvato oltre il termine utile per l'approvazione della salvaguardia.

- Gestione dei fondi vincolati di cassa →
 - Se l'Ente anticipa di cassa entrate vincolate, sul relativo mandato non dovrà essere riportata l'indicazione del vincolo e, al momento dell'incasso dei fondi vincolati, l'imputazione della reversale dovrà essere effettuata sui fondi liberi.
 - Se al 31 dicembre i fondi vincolati di cassa non saranno stati integralmente ricostituiti, dovrà essere accertata l'entrata da «Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'articolo 195 del Tuel» e impegnata la spesa per «Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'articolo 195 del Tuel».

